



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CARDUCCI"

Viale Indipendenza, 24 – 93017 SAN CATALDO (CL) – Tel. 0934 586261

Email: cllc83400b@istruzione.it – Pec: cllc83400b@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: CLIC83400B – C.F.: 92076690855 – CUU: M65MLD

Sito web: <https://www.carduccisancataldo.edu.it/>



DEROGHE ASSENZE (DPR 122/2009) decreto legislativo 62/2017 (articolo 5/1) - e ss.mm.ii. per gli studenti della Scuola secondaria di I grado per l'A.S. 2024/2025

Premesso che,

- la materia è regolata dall'art. 14, comma 7 del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 122/6/2009 Decreto legislativo 62/2017 (articolo 5/1) che prevede, su decisione del Collegio dei Docenti, la deroga ai limiti di assenza (massimo 25% del monte ore annuale) per assenze documentate e continuative **a condizione, comunque, che in occasione dello scrutinio finale tali assenze non vengano giudicate pregiudizievoli per la valutazione dell'alunno;**
- considerato che si ritiene necessario informare i genitori e/o tutori degli alunni minorenni frequentanti la Scuola secondaria di I grado;
- tenuto conto del Calendario Scolastico regionale, di seguito si riporta il monte ore annuale per i diversi percorsi ed indirizzi ed il limite calcolato ai sensi delle norme sopra citate, nonché le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.

Totale ore annuale calcolate dal 10/9/2024 al 7/6/2025	<u>Per i corsi ordinari</u>	<u>Per il corso a indirizzo musicale (classe IIID)</u>	<u>Per gli alunni frequentanti i percorsi musicali</u>
	1.035 ore effettive di lezione	1.101 ore effettive di lezione	1.134 ore effettive di lezione
	776 ore min di presenze	826 ore min di presenze	850 ore min di presenze
	259 ore max di assenze	275 ore max di assenze	284 ore max di assenze

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza pari al 75% del monte ore comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva. Tale norma si applica esclusivamente nella scuola secondaria di I grado.

Riguardo alla possibilità di derogare ai limiti di assenza sopra riportati, il Collegio dei Docenti, con Del. n. 13 verb. n. 1 del 2 settembre 2024, valutate le proposte e le condizioni socio-economiche del territorio, ha deliberato di ammettere la deroga al limite di assenze del 25% del monte ore annuale per l'ammissione allo scrutinio di fine anno e per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo esclusivamente per le seguenti motivazioni:

- Motivi di salute documentati con certificazione medica allegata (**con esclusione delle assenze inferiori a 3 giorni**);
- Terapie e/o cure programmate con certificato medico preventivo allegato;
- Ingressi posticipati e uscite anticipate motivate da patologia certificata di cui è stata allegata la certificazione da parte dei genitori. Per gli alunni con certificazione di cui alla L. 104/92 previa motivata richiesta dei genitori;
- Convocazioni certificate per le quali sia richiesta la presenza dell'alunno (tribunale, giudice di pace, forze dell'Ordine, ecc.);
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., giustificate dai genitori;
- Gravi motivi di famiglia (ad es. lutti) giustificati dai genitori;
- Mancata frequenza dovuta ad handicap/disabilità di alunni diversamente abili (solo per alunni certificati con L. 104/92) purchè motivata da ragioni sanitarie certificate;
- Tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese.

Per quanto sopra, il calcolo delle assenze, rilevabile dal registro elettronico, sarà determinato alla data dell'ultimo giorno di lezione previsto per il **10 giugno 2025**.

In sede di scrutinio, nei casi di superamento del limite sopra indicato, il coordinatore di classe metterà a disposizione del Consiglio di classe eventuali documenti utili a dedurre il numero complessivo delle assenze. Ove, a seguito di ammissione delle deroghe da parte del Consiglio di classe, le assenze dovessero rientrare nel limite del 25%, il Consiglio di classe procederà allo scrutinio ed alla valutazione ***solo se le assenze non sono comunque giudicate pregiudizievoli per l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato***. Diversamente, in caso di superamento del limite, il Consiglio di classe non procederà allo scrutinio dello studente.

I Docenti coordinatori di classe acquisiranno la documentazione previa consultazione del fascicolo personale dell'alunno presso l'Ufficio didattico.

Le certificazioni ammissibili al fine della valutazione per l'eventuale deroga, saranno quelle firmate dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, firmate e timbrate e messe in ingresso entro giorni 5 (cinque) dalla data di rientro dalla malattia. Ai fini dello scomputo saranno prese in considerazione le assenze per malattia superiori a giorni 3 (tre) continuativi.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Parenti

(firma autografa sostituita a mezzo stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993)